

# **Comune di Trapani**

**Provincia Regionale di Trapani**

**Regolamento approvato con del. Consiliare n. 29 del 2.3.2000**

***ASSESSORATO ALLE FINANZE***

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**Regolamento aggiornato al D.Lgs. 15.12.1997 n. 446**

## **INDICE**

- INTRODUZIONE
- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
- ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE
- ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO
- ART. 6 – BASE IMPONIBILE
- ART. 7 – DETERMINAZIONE DELL’ALIQUTA E DELL’IMPOSTA
- ART. 8 – ESENZIONI
- ART. 9 – RIDUZIONI E DETRAZIONI D’IMPOSTA
- ART.10 – TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE
- ART.11 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
- ART.12 – LIQUIDAZIONE
- ART.13 – ACCERTAMENTO
- ART.14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.15 – RISCOSSIONE COATTIVA
- ART.16 – RIMBORSI
- ART.17 – SANZIONI ED INTERESSI
- ART.18 – CONTENZIOSO
- ART.19 – INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE

- ART.20 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  
- ART.21 – ENTRATA IN VIGORE

## INTRODUZIONE

Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale. Per la puntuale individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria risulta necessaria l'individuazione di ulteriori atti amministrativi ed in particolare le deliberazioni annuali relative alla determinazione dell'aliquota, con la quale sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alle varie tipologie oggettive di utilizzazione degli immobili, nonché incrementare l'importo della detrazione d'imposta spettante alle abitazioni principali rispetto a quelle legali.

### Articolo 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di TRAPANI nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

### Articolo 2

#### Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### Articolo 3

#### Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2 del presente regolamento:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 10, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'articolo 10, comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. (1). Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, ai fini dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile (2).

(1) Facoltà esercitata ai sensi dell'articolo 59 lettera d) del d.lgs. 15.12.1997 n. 446

(2) Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9 – prot. 249

#### Articolo 4

##### Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili cui all'articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 6, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria (1);
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Nel caso di concessioni su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

- (1) Vedasi modifiche apportate al d.lgs. 504/92 dall'articolo 58, commi 1 e 2 del d.lgs.15.12.1997 n. 446. Per il diritto di abitazione vedasi articolo 540 del Codice Civile estendibile anche al coniuge separato
- (2) Contenuto abrogato
- (3) Contenuto abrogato

## Articolo 5

### Soggetto Attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 4 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## Articolo 6

### Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986 n.131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11.07.1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08.08.1992 n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del

Ministero delle Finanze del 19.04.1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Abrogato
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi simili caratteristiche.
6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera (1).
7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 05.08.1978 n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area (2).
8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta da soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento indicato (3).
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del cinque per cento.
11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del venticinque per cento.
12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti a vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 30.12.1992.

Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto(4).

(1) Vedasi Circolare 26.05.1997, n. 144/E – Appendice 6

(2) Vedasi Circolare 26.05.1997, n. 144/E – Appendice 6

(3) Facoltà concessa dall'articolo 59, comma 1, lettera g) del d.lgs. 15.12.1997 n. 446

(4) Vedasi, fra le altre, la Circolare del Ministero delle finanze del 26.05.1997, n. 144/E

## Articolo 7

### Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille, né superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.  
Ai sensi dell'art. 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni che hanno proclamato il dissesto devono adottare l'aliquota massima del 7 per mille per la durata di cinque anni dalla proclamazione del dissesto.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune (1).  
Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis del d. lgs. n. 504/92, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al quattro per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune e dei suoi familiari che utilizzano l'unità immobiliare come abitazione principale intendendo per abitazione principale, ai soli fini dell'aliquota ridotta; le seguenti fattispecie:

- abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per la Case Popolari;
- abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza stabilmente;
- abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado in linea retta, II grado in linea collaterale e affini fino al secondo grado);
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La deliberazione dell'aliquota ridotta è condizionata alla previsione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato (2).

- (1) Modifiche apportate al d.lgs. 504/92 dall'articolo 3 comma 53 della Legge 662/96
- (2) Facoltà concessa dall'articolo 4 del Decreto Legge 437/96 convertito in Legge 556/96
- (3) Obbligo previsto dal comma 4, articolo 59 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446

## Articolo 8

### Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'art. 41 della Legge 23.12.1978 n.833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 601e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con Legge 27.05.1929 n. 810;

- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - f) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 05.02.1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984;
  - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20.05.1985 n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore (1);
  - i) tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, così come definitiva dall'art.8, comma 2. del d. lgs. n. 504/1992, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti);
  - l) i casi previsti dall'art.6, comma 3-bis, del d. lgs n. 504/1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale (per effetto dell'esenzione espressamente previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. 27 maggio 2008, n.93);
  - m) i casi previsti dall'art.8, comma 4, del d. lgs. n. 504/1992, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari IACP (per effetto dell'esenzione espressamente previsto dall'art.1, comma 3, del D.L. 27 maggio 2008, n.93);
  - n) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (per effetto dell'assimilazione ad abitazione principale effettuata dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662):
  - o) le unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado che li utilizzano come abitazione principale (per effetto dell'assimilazione ad abitazione principale effettuata dall'art.59, comma 1, lett.e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446);
2. L'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera da i) ad o), non spetta se trattasi di unità immobiliare appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).
  3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste.

(1) Facoltà prevista dal comma 1, lettera c) dell'art. 59 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446.

## Articolo 9

### Riduzione e detrazioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo alla integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del cinquanta per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione (1).
3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del quattro per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili (2).  
Il Comune può stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al quattro per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel Centro Storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori .
4. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare l'importo stabilito con deliberazione di Giunta da adottarsi entro le scadenze fissate dal comma 1 dell'art. 6, e dal comma 3 dell'art. 8 dello stesso D. Lgs. 504 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano attualmente;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota

per la quale la destinazione medesima si verifica; Sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (3)

5. Abrogato (delibera n.66/2009).

5.bis Con deliberazione da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la Giunta Comunale può elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 504/92, la detrazione già prevista per l'abitazione principale e per le sue pertinenze, di cui al precedente comma 4; la predetta facoltà può essere esercitata nella misura massima consentita dalla legge in favore dei soggetti passivi del tributo che versino in una delle seguenti condizioni, e il cui reddito del nucleo familiare per l'anno precedente quello di riferimento d'imposta, non sia superiore a quello annualmente stabilito con la stessa deliberazione di Giunta comunale:

- a) contribuenti titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età;
- b) contribuenti disoccupati che al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
- c) presenza nel nucleo familiare del contribuente di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, hanno perso tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
- d) presenza nel nucleo familiare del contribuente di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità.
- e) i contribuenti passivi del tributo che certifichino la presenza nel nucleo familiare del contribuente di uno o più disabili appartenenti alle sottospecificate categorie:
  - invalidi civili con riconoscimento di invalidità pari al 74% dal 12 marzo 1992;
  - invalidi civili con riconoscimento di invalidità pari al 67% prima del 12 marzo 1992;
  - titolari di indennità mensile di frequenza L. 11/10/90 n° 289 e L. 30/12/91 n° 412;
  - i titolari di indennità di accompagnamento;

- i sordomuti titolari di Pensione o di Indennità di comunicazione;
- i ciechi civili (assoluti o parziali);
- grandi invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con grado di invalidità dall'80% al 100%);
- grandi Invalidi di Guerra (tutte le categorie);
- grandi invalidi per Servizio (solo 1° categoria).

Per le categorie sopra elencate, la richiesta di maggiore detrazione deve essere presentata al Comune, sotto pena di decadenza dai benefici, entro il mese di giugno dell'anno di riferimento, su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Tributi del Comune.

- (1) Facoltà concessa dal comma 1, lettera h), dell'art. 59 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446
- (2) Facoltà prevista dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/96
- (3) Vedasi Circolare 96/E del 04.04.1997

## Articolo 10

### Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del settanta per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.822,84 e fino ad €61.974,83;
  - b) del cinquanta per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,83 e fino a €103.291,38;
  - c) del venticinque per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291,38 e fino a €129.114,22.
2. Agli effetti del comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quello sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 09.01.1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo della assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo (1).

(1) Vedasi comma 2, art. 59 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446

## Articolo 11

### Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.  
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari (1);
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo viene assolta secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 504/92. In aggiunta o in sostituzione a quanto disposto dall'art. 10 del decreto legislativo sopra citato il Comune potrà prevedere che l'imposta venga riscossa, sia in autoliquidazione che in fase di accertamento, anche attraverso versamento diretto alla Tesoreria comunale oppure versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria comunale; gli importi sono arrotondati all'euro con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del decreto legge n. 223/2006 così come convertito nella legge n. 248/2006, e del provvedimento, emesso dall'Agenzia Del Territorio in data 18/12/2007, che accerta l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; restano fermi gli adempimenti in materia di riduzioni d'imposta nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

6/a Abrogato.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

(1) Facoltà prevista dalla lettera i), comma 1, dell'art. 59 del d.lgs. 15.12.1997 n.446

## Articolo 12

### Liquidazione

Abrogato.

## Articolo 13

### Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto

notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi, rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 (1).
4. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo (2).
5. La Giunta, ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, ove l'ufficio non sia in grado di provvedere per carenza di personale, può affidare a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 ed anche disgiuntamente alla riscossione, l'attività di accertamento dell'ICI oppure stipulare apposite convenzioni per acquisire dei servizi che facilitino l'attività di controllo.

(1) Facoltà prevista dalla lettera m), comma 1, dell'art. 59 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446

(2) Facoltà prevista dalla lettera l), comma 2, dell'art. 59 del d.lgs. 15.12.1997 n.446

## Articolo 14

### Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza con apposito manifesto da far affiggere entro il mese di Maggio di ogni anno, le aliquote I.C.I., le riduzioni e le detrazioni d'imposta deliberate dalla Amministrazione Comunale, nonché, gli adempimenti specifici previsti dal regolamento ICI per l'anno in corso.

## Articolo 15

### Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dall'Ente impositore, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43, e successive modificazioni.

## Articolo 16

### Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare, ai sensi del comma 1 del presente articolo, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con eventuali importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si dà luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a €10,33.

## Articolo 17

### Sanzioni ed interessi

1. Per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi si rimanda a quanto espressamente previsto nel regolamento generale delle entrate agli articoli 11 e 12 e dalla normativa specifica vigente.

## Articolo 17 bis

### Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 c.d. "ravvedimento operoso" e/o da ogni altra norma successiva che disciplini la regolarizzazione agevolata dell'ICI .

## Articolo 18

### Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

## Articolo 19

### Indennità di espropriazione

1. Per la quantificazione dell'indennità di espropriazione di un'area edificabile si rinvia a quanto previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.

## Articolo 20

### Disposizioni transitorie e finali

1. Abrogato.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) , del D. Lgs 446/97, la Giunta Municipale attribuisce compensi incentivanti al personale addetto al Servizio Tributi per un importo non superiore al 15% dell'Imposta Comunale sugli immobili riscossa a seguito dell'attività di accertamento; \*
3. Abrogato.

\*comma modificato con delibera C.c. n. 119 del 24/09/2012

## Articolo 21

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 29 luglio 2000.

## Principali riferimenti normativi

*Circolare 14.06.93 n. 9 prot. 249*

*Circolare 26.11.93 n. 35 prot. 2/1013*

*DL 08.08.96 n. 437 art. 4*

*L. 23.12.96 n. 662 art. 3*

*Circolare 04.04.97 n. 96/E prot. 2/534*

*Circolare 26.05.97 n. 144/E prot. 2/1056*

*D.Lgs. 15.12.97 n. 446 art. 52*

*D.Lgs. 15.12.97 n. 446 art. 58*

*D.Lgs. 15.12.97 n. 446 art. 59*

*L. n. 388/2000*

*D.P.R. n. 327/2001*

*L. n. 206/2003*

*L. n. 266/2005*

*L. n. 248/2006*

*L. n. 296/2006*

*L. n. 244/2007*